

L. 17 gennaio 2000, n. 7¹.

Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998².

1. Commercio dell'oro.

1. Ai fini della presente legge con il termine «oro» si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro³. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*.

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2000, n. 16.

² Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: *Circ. 15 febbraio 2000, n. 24/D; Circ. 27 novembre 2000, n. 216/E;*

- Ufficio italiano Cambi: *Circ. 28 marzo 2001.*

³ L'originario importo di lire venti milioni è stato così elevato dall'art. 1, *D.M. 17 ottobre 2002*.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251*.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa⁴.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli *standard* in uso nei principali mercati internazionali, gli *standard* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla «buona consegna» delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli *standard* di cui al comma 8;

b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

2. Operazioni finanziarie in oro.

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, all'effettuazione dei servizi di investimento.

⁴ Con Provv.Uff.It. cambi 14 luglio 2000 (Gazz. Uff. 5 agosto 2000, n. 182) sono stati determinati i contenuti e le modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste della presente legge.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Disposizioni fiscali.

1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, le parole: «di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi».

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto *decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972*, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 9), le parole: «effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto»;

b)⁵.

4.⁶.

5. All'articolo 19 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)⁷;

b)⁸.

6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, le parole: «rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano» sono soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, dopo le parole: «e alle importazioni» sono aggiunte le seguenti: «, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma».

8. All'articolo 68 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

⁵ Sostituisce il numero 11) dell'art. 10, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

⁶ Aggiunge un comma all'art. 17, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

⁷ Sostituisce la lettera d) del comma 3 dell'art. 19, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

⁸ Aggiunge il comma 5-bis all'art. 19, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

a)⁹;

b)¹⁰.

9.¹¹.

10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, come modificati dal presente articolo.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge¹².

12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della *legge 23 dicembre 1996, n. 662*.

4. Sanzioni.

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*, e successive modificazioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

5. Disposizioni finali e transitorie.

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

⁹ Sostituisce la lettera b) dell'art. 68, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

¹⁰ Sostituisce la lettera c) dell'art. 68, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

¹¹ Aggiunge un comma all'art. 70, *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

¹² Comma così modificato dall'art. 42, *L. 21 novembre 2000, n. 342*. Vedi, inoltre, le altre disposizioni del citato art. 42

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del *decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 luglio 1991, n. 197*.

6. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del *decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331*, l'articolo 1, comma 1, lettera e), della *legge 26 settembre 1986, n. 599*, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148*.